

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "DUE CUORI PER LA VITA"

## ART. 1 - Denominazione e sede

E' costituita nel rispetto del Codice Civile e della l. 383/2000, in ricordo di Edoardo e Francesco Sossai, l'Associazione di promozione sociale denominata: <<ASSOCIAZIONE DUE CUORI PER LA VITA>> con sede legale in via Vittoria n. 57 nel comune di Refrontolo (TV). L'Associazione assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta.

## ART. 2 - Finalità

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Lo statuto e l'ordinamento interno sono ispirati a principi di democrazia, uguaglianza dei diritti degli associati.
4. Le finalità che si propone sono:
  - A) informazione e formazione in materia di malattie cardiovascolari, a livello territoriale comunale e comuni limitrofi del Quartier del Piave, con attività di:
    - organizzazione di serate informative per la popolazione, per la prevenzione delle malattie e delle patologie riferite in particolare al cuore e all'apparato cardio-circolatorio;
    - promozione di corsi di primo soccorso per la formazione di volontari addetti al primo soccorso e di operatori abilitati all'uso del defibrillatore semiautomatico esterno (BLS-D), in collaborazione con istituzioni già esistenti sul territorio;
    - promozione della collaborazione tra altre associazioni che sono operative sul territorio, in modo da creare una rete, per sensibilizzare una platea di cittadini più ampia possibile alla prevenzione per quanto riguarda la salute del cuore e le malattie cardiovascolari;
  - B) obiettivo di sostegno alle adozioni a distanza internazionali, con attività di:
    - devoluzione di contributi finanziari per la realizzazione di opere concrete e sostegno di comunità che svolgono attività di aiuto, di recupero e di servizio a bambini bisognosi, anche attraverso la collaborazione con altre istituzioni già presenti sul territorio;
  - C) obiettivo di ricongiunzione dei "fili interrotti", con attività di:
    - promozione di un progetto di scambio culturale tra l'Amministrazione Comunale di Refrontolo (sede dell'associazione) ed un comune del Brasile (dove è forte la presenza di emigrati veneti), per scambi culturali, per tenere viva ed anche esportare la cultura veneta nel mondo.
    - promozione delle attività a sostegno per la ricongiunzione dei "fili interrotti", per i discendenti di emigrati veneti partiti dalle zone del Quartier del Piave e comuni limitrofi verso il Brasile, che volessero ritrovare le loro origini venete, attraverso colloqui e ricerche ad esempio nei registri delle nostre parrocchie o dei nostri comuni
  - D) obiettivo di mantenere sempre vivo e forte il ricordo di Edoardo e Francesco Sossai, con attività di:
    - organizzazione di eventi culturali (concerti, mostre fotografiche, etc...) e ricreativi (tempo libero, sport amatoriali, turismo sociale, etc....)

L'associazione opera per il primo e quarto obiettivo nel territorio del comune di Refrontolo e nei comuni limitrofi del Quartier del Piave; per il secondo e terzo obiettivo collabora con altre istituzioni (Amministrazioni locali, Comune e Prefettura, centri di cultura, Diocesi e Parrocchie).

5. L'ordinamento interno è ispirato a principi di democrazia, uguaglianza dei diritti degli associati.

## ART. 3 – Tipologie di Soci

1. Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare il contributo associativo annuale.
3. Ci sono 2 tipologie di soci:

- **soci fondatori:** sono i soci che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione. La qualifica di fondatore ha un valore puramente onorario. Hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari compreso il pagamento del contributo associativo annuale.
- **soci ordinari:** sono i soci che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza per contribuire alla realizzazione dei fini sociali. Sono tenuti al pagamento del contributo associativo annuale.

Possono essere soci onorari sia persone fisiche che giuridiche ed enti, con solo voto consuntivo. Sono esonerati dal pagamento della quota sociale.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

#### **ART. 4 – Diritti e doveri dei soci**

1. I soci fondatori, ordinari hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Devono rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Devono svolgere la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. Hanno diritto ad essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata in favore dell'Associazione.
2. I soci fondatori ed ordinari sono tenuti al pagamento del contributo associativo annuale nella misura stabilita dall'Assemblea. Tutte le categorie di soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione.

#### **ART. 5 – Recesso ed esclusione del socio**

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Contro tale decisione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri e, comunque, al giudice ordinario.
4. Il socio decade automaticamente quando per due anni consecutivi non versa il contributo associativo annuale stabilito dall'Associazione.

#### **ART. 6 – Organi sociali**

1. Gli organi dell'associazione sono:
  - Assemblea dei soci
  - Consiglio direttivo
  - Presidente
  - Collegio dei revisori dei conti
  - Collegio dei probiviri
2. Tutte le cariche sono elettive, assunte e assolte a totale titolo gratuito.

#### **ART. 7 – Assemblea**

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta dai soci fondatori ed ordinari. Alla stessa possono partecipare anche i soci onorari ma senza diritto di voto.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **ART. 8 – Compiti dell'Assemblea**

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo del contributo associativo annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- determinare il numero dei componenti del consiglio direttivo
- eleggere il consiglio direttivo, il collegio dei revisori ed il collegio dei probiviri;

- deliberare su quanto demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo

#### **ART. 9 – Validità assemblee**

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritti al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche lo stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse per voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto, con la presenza di **2/3** dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  dei soci.

#### **ART. 10 – Verbalizzazione**

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono assunte in verbale redatto dal segretario oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

#### **ART. 11 – Consiglio direttivo**

1. Il consiglio direttivo è composto da 11, 13 o 15 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti. Il numero esatto è determinato dall'assemblea.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea; stabilisce la quota di sostegno finanziario minima per i soci sostenitori; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il consiglio nomina al suo interno il Presidente e uno o due Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie, il Segretario ed il Tesoriere, a maggioranza dei presenti con votazione palese.
5. Dura in carica 3 anni e fino all'approvazione del rendiconto finanziario consuntivo e preventivo;
6. E' convocato dal Presidente o quando almeno 3 Consiglieri ne fanno richiesta.

#### **ART. 12 – Presidente, Vicepresidenti, Segretario e Tesoriere**

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. Dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal consiglio direttivo, a maggioranza dei presenti.
3. Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni; il Segretario coadiuva il Presidente, tiene il Libro soci, redige e conserva i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; il Tesoriere è responsabile della gestione contabile, predispose il bilancio preventivo e consuntivo e cura i rapporti con gli Istituti di credito.

#### **Art. 13 - Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei Revisori è composto un Presidente e da due componenti, per un totale di tre membri soci dell'associazione, eletti dall'Assemblea tra i soci al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo.

Dura in carica tre anni. Verifica periodicamente la regolarità formale della contabilità, redige apposito parere da allegare ai bilanci preventivo e consuntivo.

#### **Art. 14 - Collegio dei probiviri**

Il Collegio dei probiviri è composto da un Presidente e da due componenti, per un totale di tre membri, eletti dall'Assemblea tra i soci al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo e del collegio dei Revisori.

Dura in carica tre anni. Decide in modo insindacabile, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione, sui dinieghi di ammissione e su qualsiasi controversia sorta fra l'Associazione e i soci o questi fra loro.

#### **ART. 15 - Risorse economiche**

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
  - b) contributi e quote associative;
  - c) donazioni e lasciti;
  - d) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

#### **ART. 16 –Rendiconto economico-finanziario**

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale, e decorre dal 1 gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria, con le maggioranze previste dal presente statuto. Depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **ART. 17 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'articolo 9 ed in tal caso il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

#### **ART. 18 - Disposizioni finali**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia